

DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2021

508/2021/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1182^a riunione del 23 novembre 2021

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009; la legge regionale Sicilia 9 gennaio 2013, n. 2 (di seguito: legge regionale 2/13);
- la legge regionale Sicilia 11 agosto 2015, n. 19 (di seguito: legge regionale 19/15);
- la legge regionale Sicilia 17 marzo 2016, n. 3 (di seguito: legge regionale 3/16);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);

- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr), recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015” (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2015, 474/2015/R/idr, recante “Avvio di procedimenti in ordine ai provvedimenti adottati dall’Autorità in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia (di seguito: deliberazione 474/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2016, 181/2016/R/idr, recante “Conclusione dei procedimenti, di cui alla deliberazione 474/2015/R/idr, relativi provvedimenti, adottati dall’Autorità, in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Sicilia (di seguito: deliberazione 181/2016/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 385/2017/S/idr (di seguito: deliberazione 385/2017/S/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 443/2021/S/idr (di seguito: deliberazione 443/2021/S/idr);
- la sentenza della Corte costituzionale 4 maggio 2017, n. 93 (di seguito: sentenza Corte costituzionale 93/17).

FATTO:

1. Con deliberazione 328/2016/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare l’applicazione delle tariffe determinate d’ufficio ovvero il rispetto delle disposizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio (2012-2015) e per il primo biennio del secondo periodo regolatorio (2016-2017).
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi), ha effettuato, nei giorni 20 e 21 dicembre 2016, una verifica ispettiva presso il Comune di Palma di Montechiaro, gestore in economia del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Agrigento ATO 9 – AG.
3. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva è emerso che:
 - i. in violazione dell’articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr), e dell’articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti (di seguito anche il Consorzio), fornitore di acqua all’ingrosso dei Comuni consorziati entro l’ATO di Agrigento ATO 9 – AG, fra cui il Comune di Palma di Montechiaro, avrebbe incrementato, con le fatture emesse da luglio 2013 a giugno 2014, le tariffe 2013 e 2014 rispetto a quelle previgenti prima di comunicare la proposta tariffaria all’Autorità, tra l’altro in difformità dal metodo tariffario applicabile (doc. 1.1.c allegato alla *check list*);
 - ii. in violazione della deliberazione 577/2014/R/idr, il Consorzio non avrebbe, inoltre, rispettato (anche mediante i debiti conguagli) la prescritta esclusione dall’aggiornamento tariffario nelle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 577/2014/R/idr medesima, non avendo disapplicato i citati incrementi tariffari del 2013 con riferimento ai consumi del medesimo anno e del 2014 a valere sui consumi degli anni 2014-2016 (documento 1.1.c allegato alla *check list*).
4. Inoltre, dagli elementi acquisiti non risultava cessata la condotta contestata relativa alla mancata ottemperanza al predetto divieto di aggiornamento tariffario per le annualità 2012-2015, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

5. Pertanto, alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con deliberazione 385/2017/S/idr, l’Autorità ha avviato nei confronti del Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
6. Nel corso dell’istruttoria il Consorzio, con la nota del 7 agosto 2017 (acquisita con prot. Autorità 26639), ha inviato una memoria difensiva, con la quale ha chiesto, altresì, di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio.
7. Con la nota del 18 maggio 2021 (prot. Autorità 21748), il Responsabile del procedimento ha formulato all’Ente d’Ambito una richiesta di informazioni volta a conoscere se il Consorzio, nelle more del procedimento in oggetto, abbia provveduto a consegnare gli impianti al gestore d’ambito e se la citata criticità oggetto di contestazione con la deliberazione dell’Autorità 385/2017/S/idr, relativa alla mancata ottemperanza al predetto divieto di aggiornamento tariffario per le annualità 2012-2015, fosse stata considerata o fosse in corso di valutazione in sede di determinazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio, ai fini del superamento della medesima.
8. Con la nota dell’8 giugno 2021 (acquisita con prot. Autorità 23774), l’Ente d’Ambito ha riscontrato la citata richiesta di informazioni del 18 maggio 2021, rappresentando che:
 - alla predetta data il Consorzio non aveva provveduto a consegnare gli impianti al gestore d’ambito, nonostante il Tribunale delle Acque Pubbliche abbia accolto il ricorso del 23 aprile 2019 (R.G. 112/2019) presentato dal gestore d’ambito, annullando gli atti del Consorzio stesso in opposizione alla consegna degli impianti;
 - alla predetta data il Consorzio non aveva provveduto a trasmettere all’Ente d’Ambito la documentazione necessaria per la predisposizione tariffaria MTI-3.
9. Con nota del 25 giugno 2021 (prot. Autorità 25933), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
10. Nonostante l’avvenuta convocazione per l’audizione finale del Consorzio innanzi al Collegio, come richiesta nella memoria del 7 agosto 2017, nessuno ha partecipato per il Consorzio alla riunione del 30 settembre 2021.
11. Con deliberazione 443/2021/S/idr del 26 ottobre 2021, è stato prorogato sino al 2 dicembre 2021 il termine per la chiusura della fase decisoria del presente procedimento, risultando comuni al Consorzio alcune delle circostanze dedotte dal soggetto nei confronti del quale è stato avviato il procedimento di cui alla deliberazione 386/2017/S/idr come articolate nella fase decisoria dell’*iter* procedimentale.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

12. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (articoli 3, comma 1 e 4, comma 1, del MTC).
13. In particolare, l’articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono sono tenuti, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell’anno 2012 senza variazioni (lettera a); a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità, moltiplicate per il fattore teta 2013, come determinato dal soggetto competente (lettera b); infine, a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell’anno 2012 moltiplicate per il fattore *theta* 2013 approvato dall’Autorità medesima (lettera c).
14. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
15. L’articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte del soggetto competente e di approvazione delle stesse da parte dell’Autorità; in particolare, la norma prescrive l’applicazione “*fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o dei soggetti competenti*” de “*le tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni*”; a seguito, poi, dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell’anno 2012 comunicate all’Autorità e moltiplicate per il *theta* 2014 approvato dalla medesima Autorità.
16. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr, sono altresì escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
17. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr, sono escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.
18. L’articolo 2, comma 7, della deliberazione 347/2012/R/idr prescrive che l’Autorità determini d’ufficio la tariffa applicabile dal gestore laddove: a) il gestore non

fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti ai sensi della medesima deliberazione 347/2012/R/idr, nel formato indicato dall'Autorità; b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati; c) il gestore non fornisca la modulistica di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante; d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie; ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

19. Con la deliberazione 577/2014/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario per le annualità 2012-2015 alcune gestioni che non avevano effettuato la consegna degli impianti al gestore d'ambito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione 88/2013/R/idr e dall'articolo 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr, a seguito dell'avvenuto affidamento del SII, tra cui il Consorzio.
20. Con legge regionale 19/15, la Regione Sicilia aveva delineato un assetto normativo e regolatorio del settore idrico del tutto autonomo da quello nazionale, che presupponeva l'attribuzione del potere di approvazione dei modelli tariffari alla Giunta regionale anziché all'Autorità.
21. Con deliberazione 474/2015/R/idr, l'Autorità ha avviato due procedimenti per l'adeguamento dei provvedimenti tariffari già adottati alle nuove disposizioni della legge regionale 19/15, allo scopo di valutare l'opportunità di circoscriverne l'efficacia temporale.
22. Con l'articolo 38 della legge regionale 3/16, la Regione Siciliana ha modificato la citata legge regionale 19/15, introducendo l'articolo 13-bis, il quale prevede che:
 - nelle more della definizione e del concreto avvio del modello tariffario regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i provvedimenti tariffari dell'Autorità di cui all'Allegato A alla predetta deliberazione 474/2015/R/idr conservano efficacia nella Regione (comma 1);
 - fino alla definizione ed al concreto avvio del modello tariffario regionale, trova applicazione ogni altro eventuale successivo provvedimento dell'Autorità che continua ad esercitare, anche con riferimento alle gestioni operanti nel territorio siciliano, i poteri di regolazione e controllo dei servizi idrici (commi 2 e 3).
23. Con la deliberazione 181/2016/R/idr, l'Autorità ha concluso i procedimenti avviati con la citata deliberazione 474/2015/R/idr, confermando la validità e l'efficacia, per tutti i periodi interessati e senza soluzione di continuità, dei propri provvedimenti tariffari (ivi compresi quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 19/15) nella Regione Siciliana anche all'esito dell'intervenuta modifica della normativa regionale.
24. Con la sentenza della Corte Costituzionale 93/17, pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale instaurato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni

della legge regionale 19/15 che attribuivano alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura.

Argomentazioni del Consorzio

25. Nella citata memoria difensiva del 7 agosto 2017 il Consorzio ha rappresentato quanto segue.
26. In primo luogo, il Consorzio, dopo aver descritto i rapporti intercorrenti tra tutti i soggetti che nel corso degli anni hanno operato a vario titolo nella gestione del SII, ha rappresentato di aver fatturato, dal 2009 al 2013, sempre lo stesso prezzo di vendita all'ingrosso dell'acqua sorgentizia, indicizzato in base agli adeguamenti Istat, così come risultante dalla "Convenzione per la fornitura idrica" del 10 gennaio 2006 nonché dalla deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio n. 7 del 16 aprile 2012. In particolare, il Consorzio ha rappresentato di aver mantenuto le proprie tariffe 2013 invariate rispetto a quelle del 2012, nonostante le criticità esistenti nel proprio acquedotto, incrementandole esclusivamente in base all'indice Istat (sino al 2014) e riconoscendo al Comune di Palma di Montechiaro una riduzione del 10% sul prezzo applicato con conseguente benevoli vantaggi economici per gli utenti del citato Comune. Il Consorzio ha, inoltre, dichiarato di aver invece applicato dal 2014 in poi il prezzo di 0,6869 euro/ m³ e di non aver applicato variazioni in base agli adeguamenti Istat per gli anni successivi.
27. Il Consorzio ha altresì evidenziato che lo stesso non ha ceduto gli impianti al gestore d'ambito, continuando a gestire il servizio sulla base di quanto riconosciuto dapprima dalla legge regionale 2/13 e successivamente dalla legge regionale 19/15, sino alla sentenza della Corte Costituzionale 93/17.
28. Il Consorzio ha inoltre sostenuto di non aver commesso alcuna violazione tariffaria, avendo determinato il prezzo del servizio offerto in base al principio del *full cost recovery* previsto dall'articolo 154 del decreto legislativo 152/06.
29. Infine, il Consorzio ha evidenziato che ad ogni modo le Autorità d'Ambito della Provincia di Agrigento non hanno mai provveduto a quantificare una eventuale tariffa che lo stesso avrebbe dovuto applicare.

Valutazione delle argomentazioni del Consorzio

30. Le argomentazioni difensive del Consorzio non risultano condivisibili per le seguenti motivazioni.
31. In disparte ogni valutazione in merito ai rapporti intercorrenti tra il Consorzio e gli altri soggetti che hanno operato e che operano nell'ambito del SII in quanto non rilevano nel procedimento in esame, occorre rilevare che non possono che imputarsi direttamente al Consorzio le violazioni oggetto del presente procedimento per inosservanza di obblighi che la regolazione aveva imposto proprio ai soggetti gestori, anche all'ingrosso, del SII, tra cui il Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti.

32. In primo luogo, giova evidenziare che del tutto priva di fondamento risulta l'argomentazione difensiva del Consorzio in base alla quale lo stesso avrebbe fatturato nel 2013 il medesimo prezzo di vendita all'ingrosso dell'acqua, indicizzato in base agli adeguamenti Istat, applicato negli anni precedenti. Invero, dall'analisi delle fatture prodotte dal Comune di Palma di Montechiaro in sede di verifica ispettiva, emerge che il Consorzio, relativamente all'anno 2013, ha incrementato la tariffa del 3% rispetto a quella previgente del 2012 (pari a euro 0,6629 euro/m³), avendo applicato, con la fatturazione del terzo, quinto e sesto bimestre 2013, una tariffa pari a 0,6828 euro/m³ e, con la fatturazione del quarto bimestre 2013, una tariffa pari a 0,75173 euro/m³.
33. Quanto invece all'anno 2014, il Consorzio, come dallo stesso dichiarato nella citata memoria difensiva, ha applicato, con le fatturazioni emesse nel giugno e nel dicembre del 2014, una tariffa di vendita all'ingrosso dell'acqua pari a 0,6869 euro/m³, incrementandola quindi del 3,6% rispetto a quella del 2012. Il Consorzio ha poi continuato ad applicare l'incremento tariffario del 2014 anche nel corso del 2015.
34. Inoltre, l'argomentazione difensiva secondo la quale il Consorzio avrebbe gestito il SII nel rispetto delle leggi regionali 2/2013 e 19/2015 non è idonea ad escludere la responsabilità del Consorzio stesso per le violazioni contestate per gli anni 2013-2014. Al riguardo, occorre rilevare che, al momento della fatturazione da parte del Consorzio dei consumi del terzo, quarto, quinto e sesto bimestre del 2013 (avvenuta rispettivamente nel luglio, settembre, dicembre 2013 e nel giugno 2014) e di quelli del primo e secondo bimestre del 2014 (avvenuta nel giugno 2014), la legge regionale 2/13 (così come la stessa sentenza del Tar Sicilia n. 2968 del 2014 richiamata nella memoria difensiva), lungi dall'introdurre una deroga alla competenza regolatoria in materia di SII dell'Autorità (la quale era, pertanto, valida ed efficace e doveva essere rispettata da tutti i gestori), si limitava a specificare che nelle more dell'approvazione della legge che avrebbe definito le funzioni delle Autorità d'Ambito "*i comuni che non hanno consegnato gli impianti ai gestori del servizio idrico integrato, continuano la gestione diretta*"; mentre, la legge regionale 19/15 non risultava ancora approvata (tra l'altro, le disposizioni di tale legge che attribuivano alla Giunta regionale il compito di definire e approvare i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura sono state dichiarate illegittime dalla citata sentenza della Corte Costituzionale). Pertanto, non sussistevano dubbi sulla applicabilità delle deliberazioni 88/2013/R/idr e 643/2013/R/idr a tutti i gestori del SII e quindi sul dovere da parte degli stessi di rispettare l'obbligo ivi previsto di non incrementare le tariffe prima di averle comunicate all'Autorità e di doverle, comunque, determinare nel rispetto del metodo tariffario applicabile.
35. Occorre evidenziare poi che il Consorzio avrebbe dovuto, altresì, rispettare l'obbligo di esclusione dall'aggiornamento tariffario imposto dall'Autorità con la deliberazione 577/2014/R/idr per le tariffe relative agli anni 2012-2015, conseguente alla mancata consegna degli impianti da parte del Consorzio al gestore d'ambito. In merito a tale contestazione, si evidenzia che per la fatturazione dei consumi del terzo, quarto, quinto e sesto bimestre del 2014 (avvenuta nel dicembre 2014) valgono le stesse argomentazioni spese in merito alla violazione *sub i.*, in quanto la legge

regionale 2/13 non derogava alla competenza regolatoria dell'Autorità mentre la citata legge regionale 19/15 non risultava ancora approvata. Pertanto, non sussistevano dubbi sulla applicabilità della deliberazione 577/2014/R/idr in merito alle tariffe del 2014. Quanto, invece, all'applicazione degli incrementi tariffari dell'anno 2015, occorre rilevare, anche alla luce delle difese svolte dal Consorzio nell'ambito del presente procedimento, che la stessa è stata effettuata con la fatturazione emessa nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2015. Stante l'entrata in vigore della legge regionale 9/15 nell'agosto 2015, deve rilevarsi come effettivamente fosse sussistente, all'epoca della fatturazione degli incrementi tariffari applicati per l'anno 2015, una contraddittorietà del contesto normativo, chiarito solo con la deliberazione 181/2016/R/idr.

Il rilievo vale a elidere l'elemento soggettivo dell'illecito integrato dall'applicazione degli incrementi tariffari relativi alla tariffa 2015 nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2015, in violazione della deliberazione 577/2014/R/idr quanto all'anno 2015.

Per quanto appena precisato, la violazione contestata *sub ii.*, limitatamente all'anno 2015, deve ritenersi non integrata.

36. Non risulta, invece, pertinente l'argomentazione difensiva del Consorzio secondo la quale lo stesso avrebbe determinato il prezzo di vendita all'ingrosso dell'acqua in ossequio al principio del *full cost recovery* di cui all'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 152/06 e che, pertanto, allo stesso non sarebbe imputabile alcuna violazione tariffaria. Al riguardo, infatti, occorre rilevare che, lungi dal voler addebitare costi al di fuori del principio del *full cost recovery*, è proprio per garantire il rispetto del suddetto principio che l'Autorità impone anche ai gestori all'ingrosso di comunicare eventuali variazioni tariffari all'Autorità ai fini della successiva attività di verifica e approvazione da parte di quest'ultima. Invero, ciò che si contesta al Consorzio non è la determinazione della tariffa in violazione del citato principio, ma il mancato rispetto da parte del Consorzio della regolazione tariffaria dell'Autorità. In particolare, per quanto riguarda la violazione contestata *sub i.*, il Consorzio, in violazione di quanto prescritto dagli articoli 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr e 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, ha incrementato, come sopra rilevato, le tariffe degli anni 2013 e 2014 (rispetto a quella previgente del 2012) prima di comunicarle all'Autorità. Il Consorzio, infatti, avrebbe dovuto, in qualità di soggetto competente, predisporre la proposta tariffaria conformemente al metodo tariffario prescritto e comunicarla all'Autorità ai fini della sua approvazione, prima di applicare un incremento sulle tariffe degli anni 2013 e 2014. Con riferimento alla violazione *sub ii.*, occorre rilevare che non è oggetto di valutazione il mancato rispetto del citato principio, ma l'inosservanza dell'obbligo di consegnare gli impianti al gestore d'ambito e, conseguentemente, di esclusione dall'aggiornamento tariffario prescritto dall'Autorità con la deliberazione 577/2014/R/idr. Tra l'altro, tale obbligo risulterebbe confermato anche dalla sentenza n. 2 del 22 febbraio 2021 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, relativo ad un ricorso, citato nella risposta dell'Ente d'Ambito dell'8 giugno 2021, del gestore

unico d'ambito avverso una nota del Consorzio con la quale quest'ultimo si rifiutava di consegnare gli impianti.

37. Priva di fondamento, infine, risulta la circostanza dedotta dal Consorzio secondo la quale le Autorità d'Ambito della Provincia di Agrigento non avrebbero mai provveduto a quantificare una eventuale tariffa che lo stesso avrebbe dovuto applicare. Ciò in quanto, per gli anni 2013-2014, il Consorzio, in qualità di soggetto competente in base alle deliberazioni 88/2013/R/idr e 643/2013/R/idr, era obbligato a determinare le predisposizioni tariffarie e ad applicarle, previa comunicazione all'Autorità. Relativamente agli anni 2014-2015, invece, la mancata consegna degli impianti da parte del Consorzio al gestore d'ambito ha impedito a quest'ultimo di poter predisporre, per il tramite dell'Ente d'Ambito, la determinazione di una tariffa applicabile agli utenti attualmente forniti dal Consorzio. In altre parole, non avendo il Consorzio adempiuto all'obbligo imposto dalla normativa vigente di consegna degli impianti (dismettendo così la funzione di gestore) avrebbe dovuto rispettare la regolazione tariffaria dell'Autorità, tra cui rientrava anche la deliberazione 577/2014/R/idr.

In relazione alle violazioni dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr nonché della deliberazione 577/2014/R/idr (violazioni sub i. e ii.)

38. Il Consorzio si è reso responsabile della violazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr per aver incrementato, con le fatture emesse da luglio 2013 a giugno 2014, le tariffe 2013 e 2014 rispetto a quelle previgenti prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità, tra l'altro in difformità dal metodo tariffario applicabile (doc. 1.1.c allegato alla *check list*).
39. Inoltre, il Consorzio si è reso responsabile della violazione della deliberazione 577/2014/R/idr, per non aver rispettato l'obbligo di esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015.
40. In particolare, dall'esame delle fatture acquisite in sede di verifica ispettiva, risulta che il Consorzio, successivamente alla data di approvazione della deliberazione 577/2014/R/idr (avvenuta in data 20 novembre 2014), non ha disapplicato, mediante i dovuti conguagli, i predetti incrementi tariffari degli anni 2013 e 2014 (fatturati da luglio 2013 a giugno 2014) e ha continuato ad applicare l'incremento tariffario dell'anno 2014, pari a 0,6869 euro /m³, con le fatturazioni emesse nel dicembre 2014 (relativa ai consumi del terzo, quarto, quinto e sesto bimestre 2014) e da settembre a dicembre 2015 (relativa ai consumi dell'anno 2015).
41. Con riferimento all'anno 2015, la violazione *sub ii.* non risulta integrata sotto il profilo dell'elemento soggettivo per quanto detto al punto 35.
42. Poiché ad oggi non risulta, anche dall'analisi della risposta alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento fornita dall'Ente d'Ambito con la nota dell'8 giugno 2021, che la condotta contestata sia cessata, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della deliberazione

385/2017/S/idr, affinché il Consorzio adempia all'obbligo oggetto delle succitate contestazioni. Tale esigenza si manifesta anche in riferimento all'anno 2015, in quanto la doverosità della condotta emerge inequivoca alla luce della deliberazione 181/2016/R/idr, che ha confermato la validità e l'efficacia, tra le altre, della deliberazione 577/2014/R/idr, senza soluzione di continuità, essendo irrilevante, ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art. 2, comma 20, lett. d), legge 481/1995, l'eventuale buona fede dell'esercente.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

43. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.
43. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, il Consorzio ha violato alcune disposizioni in materia di regolazione tariffaria del SII, con riferimento agli anni 2013-2015. In particolare, il Consorzio con le violazioni contestate ha leso il diritto degli utenti serviti ad una corretta formazione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità.
- Ai fini della quantificazione della sanzione, si tiene conto del valore delle differenze tariffarie effettivamente applicate all'utenza per gli anni 2013-2014 e le tariffe conformi alle disposizioni violate e della circostanza che le stesse sono oggetto del provvedimento prescrittivo. Si evidenzia che, anche dall'analisi della risposta alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento fornita dall'Ente d'Ambito con la nota dell'8 giugno 2021, le condotte contestate non risultano ad oggi cessate da parte del Consorzio.
44. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
45. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi conseguiti dal Consorzio nell'anno 2016.
46. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr nonché della deliberazione 577/2014/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr nonché della deliberazione 577/2014/R/idr;
2. di irrogare, nei confronti di Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 12.500 (dodicimilacinquecento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr nonché della deliberazione 577/2014/R/idr;
3. di ordinare a Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di adempiere l'obbligo di invarianza delle tariffe per il periodo 2013-2015, previsto dall'articolo 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr e dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr nonché della deliberazione 577/2014/R/idr, attivandosi affinché nella predisposizione tariffaria MTI-3 che l'Ente di governo dell'ambito deve presentare, siano modulate le componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari applicati dal Consorzio per gli anni 2013-2015, attraverso i previsti meccanismi tariffari di conguaglio a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
 - b) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione;
4. di ordinare a Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare a Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;

7. di comunicare il presente provvedimento a Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti (C.F. 82002220844) mediante pec all'indirizzo tresorgenticanicatti@pec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

23 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini